

**Risposta n. 69/2025**

***OGGETTO: Investimenti in beni strumentali – Comunicazione preventiva – articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

*ALFA S.R.L.* - di seguito, anche solo istante - rappresenta la fattispecie qui sintetizzata, relativa all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

L'istante, operante nel settore del [...], rappresenta che *«ha effettuato il 17/1/2024 ordine di acquisto di attrezzatura con caratteristiche tecniche tali da farla rientrare tra quelle beneficiarie del credito d'imposta "industria 4.0" ex Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), la stessa attrezzatura è stata fatturata il 17/04/2024 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06/05/2024»*.

In proposito, l'istante osserva che il «DL n. 39/2024 ha previsto l'obbligo di trasmettere apposite comunicazioni prima di poter compensare il credito d'imposta [...] distinguendo:

- Investimenti che "si intendono effettuare" a decorrere dal 30.3.2024 per i quali è prevista:

· comunicazione preventiva (ex ante) nella quale indicare gli investimenti "programmati" dal 30.3.2024 nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione;

· comunicazione (ex post) "aggiornata" all'atto del completamento degli investimenti.

- Investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 29.3.2024 per i quali è prevista comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti».

Ciò premesso, a fronte di «ordine effettuato prima del 30/03/2024 e acquisto ed interconnessione dopo tale data», l'istante chiede «come deve essere compilata la relativa comunicazione per beneficiare del credito d'imposta "industria 4.0"».

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In estrema sintesi, l'istante ritiene di dover «effettuare la sola **Comunicazione (ex post) di completamento** degli investimenti con opzione "dalla data del 30 marzo 2024" potendo giustificare, in caso di verifica, che l'ordine è avvenuto in periodo antecedente all'entrata in vigore del DL n. 39/2024, in tale previsione il sistema informatico legato alla piattaforma GSE non dovrà rigettare la comunicazione ritenendo valida la non

*presentazione di comunicazione preventiva in quanto collegherà nella sezione A la data del primo impegno giuridicamente vincolante a periodo precedente al 30 marzo 2024».*

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente, si fa presente che non costituisce oggetto della presente risposta ogni valutazione in merito alla spettanza del credito d'imposta che l'istante riferisce di avere maturato, restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo da parte degli organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.

L'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

In particolare, il citato articolo stabilisce che, *«1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione*

*negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.*

*2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

*3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. [...]».*

Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati introdotti i nuovi modelli - che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 - la cui trasmissione, a mente dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «*costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1,*

*commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.»*

Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:

- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

- per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);

b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva (cfr. la scheda dedicata presente sul sito istituzione al seguente *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/investimenti-in-beni-strumentali/infogen-investimenti-in-beni-strumentali-impres>).

Inoltre, come precisato con la risposta ad interpello n. 260, pubblicata sul sito *internet* della scrivente in data 16 dicembre 2024, per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024, «[...] *le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta "fruizione" in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.*»

Quanto alla definizione del periodo di realizzazione degli investimenti, la FAQ, pubblicata sul sito *internet* del GSE il 6 dicembre 2024, chiarisce che «[...] *la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli) mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.*».

Sulla scorta di quanto finora rappresentato e in linea con la recente prassi, non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di trasmettere la sola comunicazione a consuntivo in quanto, sebbene l'ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024), l'investimento non è stato realizzato « *a decorrere dal 1° gennaio 2024 e*

*fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto»,* ma, da quanto riferito dall'istante, l'attrezzatura «*è stata fatturata il 17/04/2024 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06/05/2024*» e, dunque, la data di realizzazione dell'investimento in argomento è successiva al 30 marzo 2024. Pertanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l'istante è tenuto a presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell'investimento, conformemente alle indicazioni fornite con la risposta ad interpello innanzi citata.

**firma su delega del Direttore dell'Agenzia  
Vincenzo Carbone**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**